

Reg. Sent. 1152/2025

Depositata il 01.07.2025

n. 2009/21 R.G. notizie di reato

n. 213/24 R.G. Trib.

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Pescara, Giudice dott. Nicola Colantonio, in data 01-07-2025, ha pronunciato e pubblicato, mediante la redazione del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente

SENTENZA

Art. 420 quarter c.p.p.

nei confronti di:

M. J. P., nato in (...) il (...), in Italia S.F.D., dichiarato irreperibile con decreto del P.M. del 10-05-2023;

difensore d'ufficio Avv. P. M.;

IMPUTATO:

“Del reato p. e p. dall'art 640 cod. pen., perchè con artifici e raggiri, consistiti: - nell'offrire in affitto, tramite il sito denominato “(...)”, avente indirizzo (...), un appartamento sito in (...) alla Via (...) - cap (...)-; - nel presentarsi con il nome di (...) - nel richiedere, ai fini della conclusione del contratto, il versamento di € 900,00 comprensivi di € 300,00 a titolo di garanzia rimborsabile ed € 600,00 a titolo di pagamento anticipato di 2 mensilità; - nell'indicare, per il richiesto versamento, il codice IBAN n (...), il titolare conto agenzia: (...) traeva in errore A. F. J.: che effettuava il richiesto bonifico di € 900,00, e si procurava così l'ingiusto profitto costituito da detta somma con corrispondente danno per la vittima. In Pescara il 17 Marzo 2021”

Con la partecipazione del P.M. dott.ssa Sollecchia e del difensore Avv.to G. C.:

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVAZIONE

Il P.M. esercitava l'azione penale nei confronti di M. J. P. contestandogli il reato riportato in epigrafe.

Mancando la prova della effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p., si disponevano nuove ricerche del prevenuto.

Poiché le ricerche effettuate fino ad oggi (compendiate nelle annotazioni di P.G. versate in atti: che in questa sede devono intendersi per integralmente riprodotte e trascritte) hanno dato esito negativo, in forza del disposto di cui all'art. 420 quater cpp, deve emettersi Sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato: ai sensi del vigente art. 420 quater c.p.p..

Ai sensi dell'art. 420 quater, comma 2 lett. e), c.p.p. è necessario indicare la data fino alla quale occorre continuare con le ricerche per l'eventuale rintraccio dell'imputato: attività necessaria per permettere la prosecuzione del procedimento.

Preme segnalare, sul punto, che, ai sensi dell'art. 420 quater cpp, le ricerche del prevenuto possono essere effettuate esclusivamente fino alla data di scadenza del termine di sospensione del decorso della prescrizione stabilito nell'art. 159, ultimo comma, cp. Ciò posto, considerato che i reati venivano commessi in data 17-03-2021, occorre considerare, quale normativa più favorevole, ex art. 2, comma terzo, cp, il disposto di cui all'art. 159, ultimo comma, cp all'epoca in vigore che stabiliva (in caso di sospensione del procedimento e del decorso del termine di prescrizione del reato per accertata mancanza di conoscenza del procedimento da parte dell'imputato) che "la data di sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'art. 161 del presente codice".

Fatta questa considerazione, può affermarsi che il termine di cui all'art. 159, ultimo comma, cp (in vigore all'epoca di realizzazione del reato), come specificato nel disposto di cui all'art. 161, secondo comma, cp, (valutato sulla scorta della pena edittale stabilita per il reato oggetto di giudizio) andrà a scadere in data 01-01-2027, termine fino al quale dovranno essere proseguite le ricerche dell'imputato a cura della P.G.

In caso di rintraccio, dovrà essere notificata la presente sentenza all'imputato, mentre in caso contrario la presente Sentenza diverrà irrevocabile.

Allo stato, dunque, la mancata involontaria conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato impone una declaratoria di proscioglimento nei termini di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'articolo 420-quater c.p.p.,

dichiara non doversi procedere nei confronti di M. J. P. in ordine al reato lui ascritto per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato;

dispone che la Polizia Giudiziaria proceda ad effettuare le ricerche dell'imputato fino alla data del 01-01-2027;

dispone che, in caso di rintraccio, la Polizia Giudiziaria notifichi personalmente all'imputato copia della presente sentenza, lo inviti a dichiarare o eleggere domicilio ai sensi dell'art. 161 c.p.p. (novellato) e provveda agli ulteriori adempimenti di cui all'art. 420 sexies c.p.p.;

avverte l'imputato che, in caso di rintraccio:

- il processo a suo carico sarà riaperto e si terrà innanzi al Tribunale di Pescara, Autorità giudiziaria che ha pronunciato la presente Sentenza;

- l'udienza per la prosecuzione del processo a suo carico è fissata:

1. il primo giovedì non festivo del mese di ottobre ore 9.00, ove fosse rintracciato nel primo semestre dell'anno (dal 1° gennaio al 30 giugno compreso);

2. il primo lunedì non festivo del mese di marzo ore 9.00, ove fosse rintracciato nel secondo semestre dell'anno (dal 1° luglio al 31 dicembre compreso);

- l'udienza per la prosecuzione del processo a suo carico si terrà presso il Tribunale di Pescara, via Lo Feudo n. 1, Aula 2 piano terra;

- se non comparirà all'udienza fissata secondo le indicazioni di cui sopra, senza che sussista legittimo impedimento, ai sensi dell'art. 420-ter c.p.p., si procederà in sua assenza e lo stesso sarà rappresentato dal suo difensore.

Visto l'art. 143 bis disp. att. c.p.p.

dispone la trasmissione della presente sentenza alla locale sezione di Polizia Giudiziaria per l'inserimento nel Centro elaborazione dati.

Pescara, _____

Il Giudice

Dott. Nicola Colantonio